

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Sede Regionale Emilia Romagna

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Durata

Ai sensi della L.11/08/1991 n° 266, è costituita l'Associazione di Volontariato "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - Sede Regionale Emilia Romagna", in breve denominabile anche come "A.I.S.A. Regione Emilia Romagna", sezione regionale dell'Associazione Nazionale "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Bologna, via San Felice n. 118.

É possibile istituire Sezioni Territoriali e/o Distaccamenti, previa apposita delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna. Per il Distaccamento il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna delibererà la nomina del Coordinatore e del Vice Coordinatore in quanto appendice della Sezione Territoriale o della sede Regionale.

a) Si intende come Sezione Distaccata una parte totalmente integrante e dipendente della Sezione Territoriale o Regionale, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa che per motivi logistici si trova in altra parte del territorio.

b) La Sezione Territoriale sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa, giuridica e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità legale del proprio rappresentante designato e un proprio bilancio.

c) La Sezione Distaccata soggiace gerarchicamente alla Sezione Territoriale o Regionale.

Art. 3

A.I.S.A. Nazionale

L'A.I.S.A. Regione Emilia Romagna si ispira e fa propri i principi e le finalità contenuti nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione Nazionale "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale".

Art. 4

Autonomia

L'A.I.S.A. Regione Emilia Romagna è dotata di piena autonomia organizzativa, giuridica, patrimoniale, processuale rispetto al nazionale.

Art. 5

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge l'obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà civile, culturale e sociale nel territorio della Regione Emilia Romagna.

L'Associazione intende operare in particolare nei seguenti ambiti:

* Protezione Civile all'interno della comunità regionale;

* valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale, anche con l'istituzione di un Corpo di Guardie Giurate Volontarie in ambito ambientale - ittico - venatorio e zoofilo;

* solidarietà e tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti dei portatori di handicap e delle persone a rischio di emarginazione.

L'Associazione si prefigge lo scopo di effettuare interventi di soccorso, anche sanitario, nell'ambito del territorio regionale e, se richiesto, anche a livello nazionale e di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'utilità della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di Protezione Civile e di salvaguardia e vigilanza del territorio, in relazione all'eventualità di rischi in genere per l'ambiente, le persone, i beni, le cose e gli animali, con particolare riguardo agli ambienti urbani, ai beni pubblici, ai fiumi e canali costituenti il sistema idraulico di bonifica, alla segnalazione incendi, alla sicurezza stradale e della mobilità e alla difesa e protezione degli animali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre Associazioni, Enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- 1) operare per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;
- 2) contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile collaborando con le Autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- 3) collaborare all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani comunali e territoriali;
- 4) affiancare i servizi di Protezione Ambientale e Protezione Civile al Corpo Forestale, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, le calamità, gli incendi e portare soccorso in caso di sinistri, come pure per contribuire al monitoraggio e alla salvaguardia del territorio;
- 5) far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata Volontaria, nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore, nell'ambito della vigilanza e salvaguardia in ambito ambientale - ittico - venatoria e zoofila;
- 6) partecipare alla organizzazione dei corsi per la preparazione di aspiranti Guardie Giurate Volontarie e di seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la tutela ambientale;
- 7) contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto similare, con altre Associazioni, Autorità od Enti ad iniziative di questi dirette al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi oppure alla vigilanza del territorio e della mobilità;
- 8) promuovere iniziative che coinvolgono i vari elementi della comunità locale, finalizzate a promuovere la sicurezza del territorio con particolare attenzione alle esigenze dei bambini, promuovendo ad esempio attività di vigilanza e ausilio per la sicurezza negli attraversamenti pedonali, in particolare nelle vicinanze di edifici scolastici oppure attività di accompagnamento dei bambini in età scolare nei percorsi casa - scuola;
- 9) collaborare con gli Enti Pubblici e con altre istituzioni per il monitoraggio e la difesa del territorio per rilevare situazioni di degrado urbano;
- 10) organizzare operazioni di soccorso e trasporto sanitario, compreso il trasporto di sangue, organi ed emoderivati;
- 11) promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio, dibattito ed addestramento;
- 12) partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità

per favorire la sicurezza stradale, anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive e culturali;

13) organizzare e promuovere iniziative atte a favorire e sviluppare efficacemente la "Cultura della Protezione Civile", con preminente interesse per i ragazzi delle scuole presenti sul territorio, mediante eventi informativi specifici per le diverse fasce di età e i vari tipi di rischio;

14) promuovere la cultura del volontariato di Protezione Civile come crescita individuale della persona e della collettività anche attraverso manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe);

15) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 6

Vigilanza - Guardie Giurate Volontarie

6.1) Il Presidente Regionale e Territoriale potranno creare un Corpo di Guardie Giurate Volontarie che operino per prevenire e contrastare illeciti e/o reati in ambito Ambientale, Ittico, Venatorio e Zoofilo, per la prevenzione degli Incendi Boschivi nonché collaborare con gli organi preposti per la Protezione Civile. Tale Corpo, costituito a livello di ogni Territorio, sarà alle dirette dipendenze del Presidente Territoriale che potrà creare un ufficio della Vigilanza con Responsabile un Dirigente, coadiuvato da Coordinatori, che risponderanno del loro operato direttamente al Presidente Territoriale.

6.2) Il Corpo Guardie Giurate Volontarie sarà dotato di un suo Regolamento Organico.

6.3) Potranno accedere al Corpo Guardie tutti i soci Ordinari che:

- a) hanno ottenuto parere favorevole dal Presidente Regionale o Territoriale;
- b) sono in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Organico;
- c) dopo la frequenza obbligatoria di apposito corso hanno superato l'esame finale. Sono esentati dal corso chi è già in possesso di titolo equivalente rilasciato da una struttura analoga riconosciuta.
- d) dopo aver preso visione del Regolamento Organico, lo firmano per accettazione integrale e insindacabile.

Art. 7

Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Handwritten signature: Alessandro Montanaro

g) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio associativo.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati assieme alla convocazione dell'Assemblea e l'approvazione del quale è elencata nell'Ordine del Giorno.

Art. 8

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel "libro degli associati" dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata.

La qualifica di Associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve

essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel "libro degli associati" a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul "libro degli associati" con effetto a partire da tale momento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'Associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul "libro degli associati".

L'Associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 12

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni



associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c) elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- f) delibera l'esclusione degli Associati dell'Associazione;
- g) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi Associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro Associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato, da spedirsi, anche per mail, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'Associato, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli Associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere constatate dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque eletti dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli Associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli Associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) istituire Sezioni Territoriali e/o Distaccamenti e vigilare sulle relative attività;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14
Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 15
Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- b) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- c) cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Art. 16
Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- b) cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 17
Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 18
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 19
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli Associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

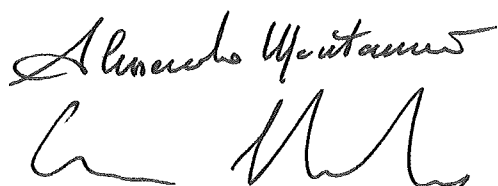
Art. 20
Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 21
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci convocata in forma straordinaria in data 28 novembre 2014.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is written in a cursive style and appears to read 'Alfredo Venturi'. The second signature is also cursive and is positioned below the first one.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA I

È *di* allegato dell'atto

registrato al n. *10923* *3*
IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

11 DIC. 2014

